



**Tribunale di Brindisi - Sezione Feriele**

**Ordinanza ex artt. 669bis e 700 c.p.c.**

Il Giudice Civile Designato dott. Alberto Munno, sciogliendo la riserva formulata all'esito della udienza del 07 agosto 2006 nella epigrafato procedimento cautelare promosso da [REDACTED], elettivamente domiciliato alla via Mazzini n.28 in Brindisi presso lo studio dell'Avv. Emilio Graziuso, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

**Ricorrente**

**C o n t r o**

Telecom Italia spa corrente alla Piazza Affari n.2 in Milano in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata alla via Palestro n.5 in Brindisi presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Durano, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini del Foro di Napoli, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

**Resistente**

Seat Pagine Gialle spa corrente in Milano in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata al Corso Roma n.26 in Brindisi presso lo studio dell'Avv. Giuliano Lucarini, dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli Avv. ti Alessandro Borda e Alberto Valfrè del Foro di Torino, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

**Resistente**

**Oggetto: provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;**

*Osserva in fatto ed in diritto*

I.- L'eccezione di improponibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art.1 comma 1 della legge n.249/1997 è infondata, atteso che la disposizione normativa in parola è destinata a spiegare efficacia esclusivamente rispetto alla proposizione dell'ordinario giudizio di cognizione, imponendo all'utente di percorrere preventivamente l'apposito iter conciliativo prima di invocare la tutela giurisdizionale.

La ratio dell'istituto è infatti, non già, quella di sottrarre determinate controversie alla giurisdizione, quanto, piuttosto, quella di favorire una definizione stragiudiziale delle liti insorgende, imponendo una temporanea sospensione dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, come si desume chiaramente dall'ultima parte della citata disposizione normativa: "Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza alla Autorità. A tal fine i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento."

In questa lettura, non può attribuirsi di certo al tentativo obbligatorio di conciliazione una efficacia maggiore di quella riconosciuta al compromesso ed alla clausola compromissoria, che, pur costituendo dopo la entrata in vigore della legge n.25/1994 una vera e propria rinuncia alla giurisdizione dello Stato<sup>1</sup>, non avevano e non hanno effetto in ordine ai provvedimenti cautelari, la cui emanazione

<sup>1</sup> "A seguito delle modifiche apportate all'istituto dell'arbitrato dalla novella del 1994, tanto all'arbitrato rituale che a quello irrituale va oggi riconosciuta natura privata, configurandosi in ogni caso la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un'opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico - alla stregua, cioè, di un dictum di soggetti privati -" (Cass.Civ.Sez.I n.12714 del 30-08-2002).

era interdetta agli arbitri dall'art. 818 c.p.c. anche nella formulazione antecedente alla entrata in vigore della legge n.40/2006, essendo riservata alla giurisdizione dello Stato ai sensi dell'art. 669quinquies c.p.c., salva espressa deroga normativa consentita dalla nuova formulazione dell'art. 818 c.p.c. introdotta dalla legge n.40/2006.

La mera sospensione del diritto di adire l'autorità giudiziaria, pertanto, non può produrre un effetto precluso persino alla volontà negoziale legittimamente diretta, con il compromesso e la clausola compromissoria, a sottrarre la controversia alla giurisdizione dello Stato, essendo evidente come il tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenti un minus rispetto alla deroga negoziale della giurisdizione statale.



II.- Infondata è altresì la eccezione di inammissibilità e/o nullità per presunta mancata e/o errata indicazione della causa di merito. Occorre infatti rilevare come la indicazione della proponenda azione di merito non richieda affatto l'impiego di formule sacramentali, essendo sufficiente che il ricorrente in sede cautelare manifesti la volontà di agire in via ordinaria indicando gli elementi individuanti la instauranda controversia, con particolare riguardo all'oggetto del giudizio, che il giudice può e deve desumere da una interpretazione complessiva del ricorso.

Ed alla stregua dei predetti criteri è indubbio come l'atto introduttivo preannunci una azione contrattuale diretta a conseguire la condanna delle resistenti all'adempimento delle proprie obbligazioni, ed il ristoro dei danni sofferti a seguito della condotta inadempiente. Tanto si desume dai ripetuti riferimenti letterali ai danni patiti a seguito delle omissioni ed errori compiuti dalla Telecom spa

nell'inserimento del nominativo del ricorrente nelle pagine bianche dell'elenco degli abbonati Telecom.

III.- Nel merito la domanda cautelare è senz'altro assistita dal *fumus boni iuris*.

Il ricorrente [redacted] è infatti imprenditore commerciale in qualità di titolare della [redacted], come si desume dalla certificazione della C.C.I.A.A. emessa il 03-05-2006, nella quale si attesta altresì l'inizio della attività a far data dal 05-06-1965. La dicitura "[redacted]" è, pertanto, la ditta sotto la quale viene esercitata la impresa commerciale, ed è essa stessa non una sequenza amorfa di parole, ma l'equivalente per l'imprenditore commerciale di quello che per la persona fisica rappresenta il nome, ai sensi dell'art.6 cod.civ. e 22 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 2563 cod.civ. l'imprenditore ha un vero e proprio diritto soggettivo all'uso della ditta da lui prescelta, oggetto di tutela erga omnes in conformità alla natura di diritto assoluto che deve essergli riconosciuta, essendo un segno distintivo della attività di impresa esercitata; ed oggetto di tutela contrattuale, ogniqualevolta il contraente antagonista ometta di identificarlo a mezzo del segno distintivo della propria attività imprenditoriale.

La Telecom Italia spa, inserendo arbitrariamente nell'elenco telefonico il nome [redacted] nella lettera "B", ha posto in essere un vero e proprio atto lesivo del diritto vantato dal ricorrente all'uso della propria ditta "[redacted]", ed alla conseguenziale legittima pretesa che ogni consociato si astenga da atti o turbative diretti ad impedire od ostacolare il legittimo uso della ditta.

Il fatto in parola si inserisce tuttavia nel rapporto contrattuale esistente tra il ricorrente e la Telecom Italia spa, per effetto del

contratto di fornitura di servizi di telefonia fissa stipulato inter partes, ditalchè la condotta della Telecom Italia spa assume spiccatamente i connotati di un vero e proprio illecito contrattuale. Nella stessa comparsa di risposta la Telecom Italia spa riconosce espressamente il proprio inadempimento, atteso che invoca espressamente l'art.23 delle condizioni generali di abbonamento che così dispongono: "Il cliente, previo consenso, viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al Servizio Telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni dallo stesso fornite all'atto della richiesta del Servizio..."

Trattasi pertanto di una vera e propria prestazione, accessoria e strumentale alla obbligazione principale gravante sulla società erogatrice dei servizi di telefonia fissa, il cui corrispettivo è già incluso in quello a carico dell'utente per i costi fissi derivanti dal contratto ad esecuzione continuata, alla quale corrisponde a sua volta un diritto soggettivo del cliente.

Nella missiva del 02-11-2005, la Telecom Italia spa espressamente riconosce la fondatezza della richiesta formulata dal [redacted], affermando: "Telecom Italia provvedeva a pubblicare in elenco abbonati la denominazione richiesta dal cliente all'atto dell'attivazione della linea, anche se questa non coincideva con la ragione sociale certificata dalla C.C.I.A.A. fino al giorno 11 aprile 2005, quando una nuova direttiva aziendale ha imposto la pubblicazione nell'elenco di prossima pubblicazione della sola denominazione sociale documentata sul certificato camerale come previsto dall'art. 23 della nostra Carta Servizi. Ne consegue che sugli elenchi di prossima pubblicazione l'intestazione sarà la seguente: [redacted]."

Nonostante l'espresso riconoscimento della necessità di adeguare l'identificativo dell'abbonato alla denominazione sociale - ovvero sia

la ditta dei soggetti che esercitano l'attiva di impresa in forma collettiva, ai sensi dell'art. 2567 cod.civ. -, la resistente reiterava la alterazione della ditta del ricorrente, persistendo nel proprio atteggiamento anche dopo che, con la missiva del 09-11-2005 il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, espressamente richiedeva l'inserimento della propria ditta, quale segno distintivo equivalente al nome della persona fisica ai sensi dell'art. 6 del codice civile.

L'antigiuridicità della condotta della Telecom Italia spa è scomponibile in due distinti profili.

Nel aver negato al ricorrente la identificazione a mezzo della propria ditta, segno distintivo dell'imprenditore commerciale; nell'aver impedito al ricorrente di far uso della propria ditta nell'elenco degli abbonati al servizio di telefonia fissa, destinato precipuamente al reperimento degli utenti e, pertanto, strumento principale con il quale si attuano le comunicazioni telefoniche, oramai indispensabili per il normale espletamento e sviluppo dei rapporti economici e commerciali.

Trattasi così di una azione costituente un inadempimento contrattuale produttivo di danno, individuabile nella situazione di impossibilità in cui l'imprenditore viene a trovarsi in ordine al libero e legittimo utilizzo della propria ditta quale segno distintivo della propria attività commerciale, capace ex se di essere vero e proprio collettore di clientela e, di conseguenza, di ricavi di impresa produttivi di un utile di esercizio.

Naturalmente occorrerà tenere ben distinto l'uso legittimo della ditta - e la correlativa pretesa contrattuale ad essere identificato con essa negli appositi elenchi degli abbonati - con la pubblicità commerciale propriamente detta, che rappresenta un quid pluris realizzantesi in appositi spazi messi a disposizione dell'imprenditore, il quale potrà utilizzarli per inviare i messaggi pubblicitari aventi ad oggetto la

reclamizzazione dei propri prodotti e della qualità della propria azienda.

Trattasi di fattispecie diverse che sarebbe arbitrario confondere, così come è intuitivamente diversa, anche secondo il metro valutativo del *quisque de populo*, la mera indicazione del nome di una persona, magari accompagnata dalla enunciazione del titolo professionale eventualmente posseduto (es. il Dott. Mario Rossi, il Rag. Giuseppe Bianchi, l'Ing. Domenico Neri, l'Arch. Nicola Verdi, l'Avv. Francesco Viola) con la declaratoria delle proprie qualità umane, morali, professionali e personali dei predetti soggetti.

Infondate si rivelano sul punto le argomentazioni difensive della Telecom Italia spa, inopinatamente rivolte a confondere i predetti differenti profili.

IV.- Fondata è la domanda cautelare anche rispetto al *periculum in mora*.

L'impedimento all'uso legittimo della ditta è, infatti, sempre produttivo di danno, la cui sussistenza può essere ritenuta anche su base logico-presuntiva.

Se infatti, la ditta ha la funzione di consentire all'imprenditore commerciale di affermarsi e porsi all'attenzione del mercato, distinguendosi dagli altri operatori presenti nel medesimo settore merceologico, è indubbio che il suo mancato utilizzo - cui equivale l'impiego distorto degli elementi nominativi - non potrà che compromettere siffatte finalità, ingenerando confusione tra i consumatori, e inducendo parte della clientela a rivolgersi ad altri operatori.

Lo sviamento della clientela è così l'evento dannoso che legittimamente l'imprenditore commerciale può paventare quale conseguenza etiologicamente collegata da nesso di causalità giuridicamente

rilevante con ogni condotta che integri impedimento all'uso legittimo della ditta.

Trattasi di un pregiudizio difficilmente rimediabile, per la natura stessa dei rapporti commerciali, fondati sullo spostamento dei consumatori verso i diversi operatori compresenti in un medesimo settore merceologico sulla base di apprezzamenti individuali o anche per vicende accidentali.

Lo sviamento della clientela è, pertanto, l'evento dannoso che l'imprenditore commerciale può legittimamente paventare quale conseguenza etiologicamente prodotta da ogni condotta impeditiva o lesiva del proprio diritto all'uso della ditta.

L'imminenza del pregiudizio, espressamente richiesta per la concessione della cautela innominata d'urgenza dalla lettera dell'art. 700 c.p.c., non è esclusa dal decorso di un lasso temporale tra la realizzazione della condotta lesiva e la proposizione del ricorso.

Occorre infatti considerare come ci trovi al cospetto di un illecito permanente, dove la protrazione nel tempo della condotta antiggiuridica produce a sua volta l'evento dannoso che, pertanto, viene in essere con gradualità; ditalchè la verifica in parte del pregiudizio non esclude il successivo consolidamento del danno, qualora non efficacemente contrastato con atti idonei alla interruzione della condotta illecita causalmente produttiva del pregiudizio.

In altri termini la circostanza che il pregiudizio si sia verificato per il decorso del tempo, non esclude, attesa la natura di illecito permanente, che questo possa ancor più aggravarsi e consolidarsi, rendendo "irreparabile" quel danno che, in fase iniziale, può ancora appalesarsi come trascurabile.

Sotto il predetto profilo ad essere "imminente" è, più correttamente, non la verifica del pregiudizio, quanto il suo aggravamento



v.- Infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda per presunta ineseguibilità del chiesto ordine giudiziale.

La incoercibilità di una pronuncia giudiziale che abbia ad oggetto un *facere infungibile*, fondata sul principio *nemo ad factum cogi potest*, e riconosciuta anche nei sistemi giuridici dell'area anglosassone (*you can bring an horse to the water, but nobody can make him to drink*), non elimina di certo l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. per conseguire una pronuncia di condanna emessa all'esito del giudizio ordinario di cognizione.

Secondo la tripartizione chiovendiana, infatti, la azione di condanna (che assieme alle azioni costitutive ed alle azioni di mero accertamento rappresentano le *species* del *genus* costituito dalla azione di cognizione, a sua volta giustapposta alla azione cautelare ed alla azione esecutiva) contiene in sé sempre una pronuncia di mero accertamento, con la quale il giudice dichiara la situazione di diritto ed obbligo intercorrente tra le parti del rapporto giuridico sostanziale dedotto in causa, emettendo all'esito lo *iussum* destinato a conformare la realtà effettuale a quella ideale dettata dalla corretta applicazione delle norme e dei principi giuridici.

La pronuncia in parola è, pertanto, sempre "utile" nel senso inteso dall'art. 100 c.p.c., in quanto contiene innanzitutto un accertamento del rapporto giuridico sostanziale con la conseguenziale rimozione dello stato di incertezza esistente tra le parti in ordine ai rispettivi diritti ed obblighi, a prescindere dalla esistenza attuale della lesione di un diritto<sup>2</sup>, e, successivamente, il comando giudiziale

<sup>2</sup> "L'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non configurabile senza l'intervento del giudice, può identificarsi, rispetto all'azione di accertamento, anche nel superamento di un'incertezza oggettiva sulla esistenza di un rapporto giuridico, a prescindere dalla attualità della lesione di un diritto." (Cass. Civ. Sez. Lavoro n.5321 del 05-05-1992 Magnani c. Inps).  
"L'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e

avente ad oggetto un *facere*, sia esso reso a seguito dell'inadempimento di un obbligazione di *facere*, o all'esito dell'inadempimento dell'obbligo di *non facere* di cui miri ad eliminare le conseguenze dannose positivamente prodottesi, sia il predetto obbligo oggetto di un rapporto giuridico relativo, che il riflesso del dovere aspecifico di astensione gravante su tutti i soggetti di diritto a fronte di situazione giuridiche attive assolute tutelabili *erga omnes* e costitutivi in capo a tutti i consociati del dovere di porre in essere atti impeditivi od ostativi dello esercizio delle facoltà, prerogative e poteri che connotino il contenuto delle predette situazioni giuridiche assolute.

La pronuncia in parola, pertanto, è destinata ad essere attuata innanzitutto mercè la spontanea esecuzione dell'obbligato, che rappresenta la forma ideale e primaria con cui si debbono - o si dovrebbero - eseguire le decisioni della Autorità Giudiziaria emesse nello esercizio della sovranità dello Stato di diritto; e, in caso di mancata ottemperanza, costituirà, pur nella impossibilità di una esecuzione coattiva, il presupposto per la creazione di una nuova situazione giuridica caratterizzata dall'inadempimento dell'obbligato allo *iussum iudicis*, foriero di ulteriori conseguenze giuridiche a carattere sanzionatorio che l'ordinamento predispone a carico dei soggetti refrattari alla esecuzione dei comandi legittimamente resi dalla Autorità costituita.

I profili di ammissibilità del *petitum* così rilevati sono naturalmente destinati a spiegare identica efficacia anche in ordine alla tutela cautelare, strumentale e prodromica rispetto alla tutela ordinaria di merito di cui vuole anticipare gli effetti tipici, risultandone

giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice."(Cass.Civ.Sezione Lavoro sent.n.5819 del 28-06-1997 La Previdente Ass.ni spa c. Cacciatore).

altresi esaltati dalla valenza che alla tutela cautelare viene generalmente riconosciuta in ordine alla effettività del diritto costituzionale di difesa dei diritti ed interessi giuridicamente protetti.

Così, nel caso di specie, a carico della Telecom Italia spa sarà ipotizzabile, per il caso di inadempimento del provvedimento cautelare, non solo una responsabilità civile risarcitoria, cumulativa rispetto a quella già venuta in essere per effetto della condotta inadempitiva degli obblighi negoziali, ma anche una responsabilità penale comminata dall'art. 388 comma 2 cod.pen. per il fatto di chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescriva misure cautelari a tutela del credito, inteso in senso ampio come ogni situazione giuridica soggettiva riconducibile nell'alveo dei c.d. diritti relativi o di obbligazione<sup>3</sup>.

VI.- Ben poco è a dirsi in ordine ai rilievi sollevati dalla Telecom Italia spa sul presunto "alto grado di possibilità di errore" nella decisione dei ricorsi ex art. 700 c.p.c., ed all'invocato bilanciamento degli interessi.

L'attività giurisdizionale, a prescindere dalla forma e natura dell'atto con cui si estrinseca, è e resterà sempre attività umana e, come tale, fisiologicamente soggetta ad errore, per la cui correzione l'ordinamento giuridico predispone il sistema delle impugnazioni, diretto ad assicurare al suo esito una decisione oggettivamente conforme al diritto processuale e sostanziale.

<sup>3</sup> "Anche relativamente a rapporti contrattuali che comportino, per una delle parti o per entrambe, obblighi di fare non suscettibili per loro intrinseca natura, di esecuzione forzata, è configurabile ed ammissibile un'azione di condanna del contraente inadempiente alla prestazione promessa, in quanto la relativa decisione è non solo idonea a produrre ugualmente i suoi normali effetti mediante la eventuale volontaria esecuzione da parte dell'obbligato, ma può, inoltre, costituire il presupposto per ulteriori conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza dell'ordine contenuto nella sentenza, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare a suo favore." (Cass. Civ. Sezione Lavoro sent. n. 8721 del 17-07-1992 La Rinascente s.p.a. c. Bello).

La possibilità che la emittenda decisione non risponda ai predetti canoni rappresenta un dato immanente della fenomenologia giuridica, eliminabile solo con la soppressione dell'intero ordinamento giuridico, della idea stessa di giuridicità, e con il ripristino della società hobbesiana.

VII.- Il ricorso si è così rivelato fondato, e deve essere accolto mercè la emissione a carico dei resistenti dell'ordine giudiziale diretto ad inserire nell'elenco abbonati Telecom spa relativo all'anno 2006 una errata corrigè con la corretta indicazione della ditta del Cataldi, oltre all'ordine di procedervi in occasione della redazione dell'elenco relativo al prossimo anno 2007.

VIII.- La Seat Pagine Bianche spa non ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, pertanto, sarà destinataria in solido dell'emanando ordine giudiziale.

IX.- Ai sensi dell'art. 669octies comma 6 c.p.c., non deve assegnarsi alcun termine per l'inizio del giudizio di merito, rimesso alla esclusiva iniziativa delle parti.

Essendo così la presente ordinanza tendenzialmente definitiva, in quanto, pur essendo inidonea alla formazione della regiudicata e non invocabile in diverso processo ai sensi dell'art. 669octies comma 8 c.p.c., i relativi effetti sono destinati a permanere in difetto della instaurazione del giudizio di merito o in caso di sopravvenuta estinzione, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 5 del D.M. 127/2004 deve procedersi al regolamento delle spese di lite, quale effetto tipico di ogni provvedimento che chiude una fase processuale contenziosa, pur se non avente la forma e la efficacia della sentenza e se reso nei procedimenti di volontaria giurisdizione qualora ivi si

verta in ipotesi di contrasto su diritti soggettivi previa la rituale instaurazione del contraddittorio<sup>4</sup>.

La condanna alle spese non ha, infatti, funzione sanzionatoria quanto, piuttosto, quella di evitare una deminutio patrimonii alla parte che ha sopportato un sacrificio economico per ottenere il riconoscimento o la tutela di un proprio diritto<sup>5</sup>.

Ne consegue la legittimità di una interpretazione dell'art. 91 c.p.c. fondata sulla analogia iuris, ogniqualvolta il legislatore abbia ommesso di enunciare una espressa disposizione sul regolamento delle spese di lite in fattispecie che risultino sostanzialmente caratterizzate da un contrasto su diritti soggettivi attuato in forma tipica contenziosa<sup>6</sup>.

**P.Q.M.**

Il Giudice Civile Designato, pronunciando sulla domanda cautelare proposta da [redacted] nei confronti di Telecom Italia spa e Seat Pagine Bianche spa con ricorso depositato il 17 luglio 2006 così provvede:

- a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Telecom Italia spa ed alla Seat Pagine Bianche spa, nelle rispettive attribuzioni,

<sup>4</sup> "In tema di spese processuali, le disposizioni degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto." (Cass.Civ.Sez.I n.12021 del 01-07-2004).

<sup>5</sup> "Poiché la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale onde ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto - nei limiti beninteso in cui le spese sostenute siano risultate necessarie e adeguate a tali fini, la condanna non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, giacché questi, non avendo spiegato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto." (Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11803 del 29-11-1993; conforme Cass.Civ.Sez.I n.9419 del 25-09-1997).

<sup>6</sup> "Dovendo le norme interpretarsi anche alla luce della tradizione scientifica nazionale che, in quanto compresa nei principi generali dell'ordinamento richiamati dall'art.12 delle preleggi, costituisce criterio comprimario della ermeneutica legislativa, l'art. 91 c.p.c., secondo il quale il giudice con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o decreto, che, nel risolvere contrapposte posizioni, elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. Detta norma, pertanto, opera non solo nei procedimenti a cognizione piena, ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c....." (Cass.Civ.Sezioni Unite n.2021 del 28-04-1989, conforme Cass.Civ.Sezioni Unite n.2631 del 30-05-1989).

di emettere apposita nota errata corrige dell'elenco abbonati relativo all'anno 2006, in cui il ricorrente [redacted] sia inserito nel settore riservato agli abbonati di Brindisi sotto la lettera "I" tra la voce "[redacted]" con la ditta "[redacted]", via [redacted] n. [redacted] e di provvedere all'inoltro della predetta nota di correzione a tutti gli abbonati residenti nella città e nella provincia di Brindisi; il tutto entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

b) ordina alla Telecom Italia spa ed alla Seat Pagine Bianche spa, nelle rispettive attribuzioni, di redigere l'elenco abbonati relativo all'anno 2007, inserendo il ricorrente [redacted] nel settore riservato agli abbonati di Brindisi sotto la lettera "I" tra la voce "[redacted]" con la ditta "[redacted]", via [redacted] n. [redacted];

c) condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione di spese e competenze legali in favore di [redacted], che liquida in euro [redacted] per borsuali, euro [redacted] per diritti, euro [redacted] per onorari, oltre a rimborso forfettario del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per legge, oltre a spese di registrazione della ordinanza;

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Brindisi in data 14 agosto 2006;



Il Giudice Civile Designato  
dott. Alberto Munno

18 AGO 2006

Depositata in Cancelleria il.....



IL CANCELLIERE II°  
(CLEMENTE Vincenzo)